



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 2/2017 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. Guglielmo Avolio	PRESIDENTE
Dr.ssa Renata Fermanelli	GIUDICE
Dr. Benedetto Sieff	GIUDICE relatore

letto il ricorso presentato in data 17 febbraio 2017, ex art. 161, comma 6°, l. fall., da SEA S.p.A., con sede in Trento, v. Giambattista Unteveger n. 52, c.f. 01268980222

rilevato che l'art. 161, comma 6°, stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice;

che la *ratio* sottesa a tale norma, come noto, è quella di permettere all'imprenditore di anticipare il momento di presentazione della domanda di concordato, e la produzione dei relativi effetti (in particolare, quelli previsti dall'art. 168 l. fall.), così consentendogli di disporre del tempo necessario per predisporre la proposta ed il piano concordatario senza subire la pressione dei creditori – i quali potrebbero instaurare azioni esecutive, o richiedere l'emissione di decreti ingiuntivi, per poi iscrivere ipoteca su beni del debitore, così compromettendo o rendendo più ardua la realizzazione del piano concordatario;

che è dunque consentito posticipare ad un secondo momento la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione, ed il controllo che il Tribunale deve compiere sugli stessi, ma non la domanda di ammissione alla procedura di concordato, che deve essere infatti contenuta nel ricorso presentato ai sensi del comma 6° dell'art. 161 e della quale devono sussistere i relativi presupposti;

che, nella specie, alla luce della domanda depositata e della documentazione allegata, può ritenersi che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società sede in comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Trento e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda;
- la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della società ed è stata deliberata ai sensi dell'art. 152 l. fall. (v. doc. 2 ricorso);
- dalla documentazione contabile depositata risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall.;
- la ricorrente è inoltre imprenditore commerciale, come risulta dalla visura camerale in atti, e ha dedotto l'esistenza di uno stato di crisi;
- la società ha depositato i bilanci degli esercizi dal 2014 al 2016, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;

ritenuto inoltre che, non pendendo procedimenti per la dichiarazione di fallimento nei confronti dell'istante, l'ampiezza del termine concedibile è quella prevista dall'art. 161, comma 6°, 1. fall., termine che, in considerazione delle dimensioni dell'impresa, dei diversificati settori in cui opera e delle partecipazioni che detiene, può essere fissato nella massima misura di 120 giorni;

ritenuto che sia opportuno procedere sin d'ora alla nomina del Commissario Giudiziale, a mente dell'art. 161, comma 8°, 1. fall., disponendosi conseguentemente per il versamento di un fondo spese;

concede alla parte termine ^{di 120 giorni} ~~termini~~ ^{P.Q.M.} per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l. fall.;

nomina Commissario Giudiziale il dott. Luca Gasparini, con studio in Mantova, viale Italia 19, luca.gasparini@pec.commercialisti.it;

stabilisce inoltre che entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la debitrice versi un fondo spese di € ~~5.000,00~~ ^{5.000,00} e provveda inoltre a trasmettere al Commissario bilancio analitico dall'inizio dell'esercizio alla data di presentazione della domanda ex art. 161, comma 6°, 1. fall., ed un budget economico e cash flow previsionale del quadrimestre decorrente dalla data di presentazione della domanda;

dispone che ogni mese, a decorrere dalla data di comunicazione del presente decreto e entro il corrispondente giorno di ogni mese, la debitrice predisponga una relazione riepilogativa in ordine all'attività di predisposizione di proposta, piano e relativa documentazione, ovvero finalizzata all'accordo di ristrutturazione, ed alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, comprensiva di un bilancio consuntivo dall'inizio dell'esercizio al termine del mese antecedente, di un conto economico mensilizzato e dell'analisi degli scostamenti rispetto al budget previsionale, da inviare al Commissario Giudiziale e che verrà da questi trasmessa a questo Ufficio con le proprie osservazioni;

stabilisce inoltre che, entro i medesimi termini, il debitore depositi una situazione finanziaria dell'impresa, inviandone inoltre copia tramite mail al Commissario ed alla Cancelleria fallimentare, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.;

dispone che il Commissario Giudiziale vigili sull'attività della debitrice e sul corretto adempimento degli obblighi informativi, segnalando immediatamente al Tribunale il mancato versamento del fondo spese, ovvero il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, di pagamenti di crediti pregressi, di attività distrattive o di occultamento dell'attivo, ed in genere di atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 173 l. fall., nonché l'inerzia o inadeguatezza dell'attività svolta dalla debitrice ai fini della predisposizione della proposta, del piano e della relativa documentazione.

Trento, 2 marzo 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Giovanni Zorzi

TRIBUNALE DI TRENTO

Depositato in questa Cancelleria

Oggi

02.03.17

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Giovanni Zorzi

Il Presidente
Guglielmo Avolio